

COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

Interventi sul Territorio e Qualità Urbana

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 153 DEL 18/09/2013

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente – scheda norma 6-t13 in loc. Paltratico nella frazione di Castelnuovo della Misericordia. Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in applicazione della Direttiva 42/2001/CE disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l'art. 6 del D. Lgs. sopra citato definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS;
- l'art. 12 del citato D. Lgs. definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";
- la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e ss.mm.ii. contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza", in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs., adegua il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- l'art. 5, della suddetta legge regionale definisce l'ambito di applicazione delle procedure di VAS;
- l'art. 22 della sopra citata legge regionale definisce la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5, comma 3 punto a) della Legge Regionale Toscana n. 10/10 la variante al RU di cui trattasi risulta soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto che il Comune di Rosignano M.mo con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 ha nominato quale Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica l'ing. Andrea Immorali dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana, ai sensi dell'art. 12 della LRT n. 10/2010;

Considerato, altresì, che con la deliberazione sopra citata si dava atto che l'autorità competente ... potrà avvalersi sia del supporto della Commissione del paesaggio sia di idonee professionalità interne all'Ente;

Visto il proprio decreto n. 93 del 11.07.2013 col quale il sottoscritto, in qualità di Autorità Competente, ha avviato il procedimento di cui trattasi individuando quali soggetti competenti a cui richiede il parere:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Soprintendenza di Pisa
- ARPAT
- ASL n. 6 Bassa Val di Cecina
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

Dato atto che con nota prot. n. 30964 del 12.07.2013 il Responsabile del Procedimento ha inviato, ai soggetti sopra elencati, il documento preliminare ed ha loro richiesto di formulare, entro 30 giorni, dall'invio dello stesso, e quindi entro il 16.08.2013, il parere di cui all'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010;

Dato atto che l'area oggetto della variante urbanistica non è una zona vincolata ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 e che per mero errore materiale tra i soggetti competenti individuati col decreto sopra citato vi è stata inclusa anche la Soprintendenza di Pisa la quale in data 14.08.2013 ha espresso un parere sul procedimento di cui trattasi;

Dato atto, altresì, che in data 17.09.2013 si inviava nota alla Soprintendenza di Pisa evidenziando l'errore in questione e chiedendo l'archiviazione della pratica.

Considerato che, a seguito della richiesta sopra citata, è pervenuto il parere dell'Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina e che tale parere non ha evidenziato la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi;

Dato atto che in data 26.08.2013 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio oltre naturalmente al responsabile del procedimento. Considerato che i partecipanti alla riunione sopra citata hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS alle seguenti condizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
2. qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Visto il parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS espresso dall'ufficio ambiente dell'Ente in data 11.09.2013;

Vista la relazione conclusiva alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposta dall'u.o. pianificazione, che si allega al presente atto;

DECRETA

1. Di fare proprie le conclusioni espresse dalla commissione del paesaggio e dall'ufficio ambiente di questo Ente;
2. Di fare proprie le conclusioni esplicitate nella relazione conclusiva redatta dall'u.o. pianificazione e qui allegata;
3. Di escludere, per le motivazioni esplicitate nel dispositivo del presente atto e sulla base dei pareri pervenuti, la variante al R.U. di cui trattasi dalla necessità del procedimento di VAS alle seguenti condizioni:
 - Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
 - qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

L'Autorità competente
Ing. Andrea Immorali

COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

Unità operativa pianificazione

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente - scheda norma 6-t13 in loc. Paltratico
nella frazione di Castelnuovo della misericordia

RELAZIONE CONCLUSIVA

Sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica
ai sensi dell'art. 22, della L.R. n. 10/2010

Premessa

La presente relazione è finalizzata alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22, della L.R. 10/2010 della variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano M.mo - scheda norma 6-t13.

La VAS, valutazione ambientale strategica, prevista dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.6.2001 è stata recepita dallo Stato italiano con la parte seconda del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La Regione Toscana ha recepito la norma europea dapprima con le disposizioni del titolo II, capo I della L.R. n. 1/2005 e poi con la LR 10/2010 "Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione d'incidenza".

La procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" è svolta, a livello nazionale secondo le modalità definite dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di cui all'art. 22, della L.R. n. 10/2010 sulla base di documento preliminare che illustra la variante e contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa.

Sia la disciplina nazionale che quella regionale individua nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica di assoggettabilità. Nel caso in questione con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 quale Autorità Competente è stato nominato il dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana ing. Andrea Immorali.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante è finalizzata alla modifica della scheda norma 6-t13 riportando gran parte del comparto attualmente destinato dal vigente RU a turistico-ricettivo, ai fini agricoli (sui quali si prevede di intervenire attraverso P.M.A.A. e LR n° 80/2009) e realizzando nuove volumetrie da destinare a servizi turistici (spa, convegni, eventi ecc...), per una superficie di 3000 mq.

La realizzazione del recupero del borgo avverrebbe in tre fasi:

1. recupero degli edifici storici mediante lavori di straordinaria manutenzione (pratica già presentata).
2. demolizione delle strutture fatiscenti e di scarso rilievo storico-architettonico e ricostruzione per trasferimento delle volumetrie. Tale fase sarà realizzata tramite un complessivo Piano aziendale di miglioramento agricolo-ambientale;
3. riduzione dei posti letto dagli attuali n. 220 previsti dalla scheda norma per attività turistica a n. 150 per attività agrituristica;
4. Costruzione di nuove volumetrie per l'attività turistico-ricettiva (SPA, convegnistica, eventi, ristorazione) da realizzare nella nuova area di trasformazione adiacente al borgo originario per mq 3.000.

Con decreto n. 93 del 11/07/2013 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in questione individuando i soggetti competenti in materia ambientale a cui trasmettere il documento preliminare.

PARERI PERVENUTI

In data 11.07.2013 con nota protocollo n. 30964 del 12.07.2013 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010, ha inviato il documento preliminare agli Enti competenti in materia ambientale individuati con decreto dell'Autorità competente n. 93 del 11.07.2013 al fine di acquisirne i pareri entro 30 giorni dall'invio dello stesso e quindi entro il 16.08.2013.

Dato atto che l'area oggetto della variante urbanistica non è una zona vincolata ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 e che per errore il documento preliminare inerente il procedimento in questione è stato trasmesso anche alla soprintendenza di Pisa la quale in data 14.08.2013 ha espresso un parere sul procedimento di cui trattasi.

Dato atto, altresì, che in data 17.09.2013 si inviava nota alla Soprintendenza di Pisa evidenziando l'errore in questione e chiedendo l'archiviazione della pratica.

A seguito della richiesta di cui alla nota protocollo n. 30964 del 12.07.2013 è pervenuto solo il parere dell'Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina". Tale parere non ha evidenziato la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi.

Considerato che in data 26.08.2013 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio oltre naturalmente al responsabile del procedimento. I partecipanti alla riunione sopra citata hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS alle seguenti condizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
2. qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Visto il parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS espresso dall'ufficio ambiente dell'Ente in data 11.09.2013

CONCLUSIONI

Come illustrato nel documento preliminare e visti i pareri pervenuti, si propone all'Autorità competente di non assoggettare la variante parziale al Regolamento Urbanistico – scheda norma 6-t13 - alle seguenti condizioni:

- Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
- qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

Rosignano Marittimo lì, 17.09.2013

Il Responsabile del procedimento
Arch. Maria Libera Silvestri